

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
dell'Associazione di Promozione Sociale
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO A.P.S.
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 ottobre 2020



Il giorno 30 del mese di ottobre anno 2020, alle ore 16:00 presso la sede legale in Via Federigo Verdinois n. 6 - 00159 Roma, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci del Movimento Difesa del Cittadino Lazio APS, come da convocazione del 15/10/2020, per discutere sul seguente odg:

- 1. rinnovo statuto secondo nuovo codice terzo settore**
- 2. nomina dei componenti del Consiglio Direttivo**
- 3. varie ed eventuali**

Sono presenti: Noemi Prisco, Giorgia Villani, Diego Recino, Francesco Fronterotta, Andrea Longo, Alessio De Luca, Emanuela Gamba.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Skype, sono presenti: Massimo Capitelli, Alessia Zittignani, Francesco Nepi, Moreno Moregi.

Verbalizza: Francesco Fronterotta

Il Presidente dichiara regolare l'adunanza riunitasi in seconda convocazione ed apre l'Assemblea Straordinaria dei Soci con le forme e la maggioranza dell'Assemblea ordinaria come da disposizioni di legge. Il Presidente svolge una breve introduzione ai temi dell'odg.

1. RINNOVO STATUTO

Con riferimento al primo punto all'odg, il Presidente relaziona all'Assemblea le principali novità introdotte dal Codice del Terzo Settore e la necessità di adeguare lo Statuto per assumere la qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, quando esso sarà operativo, iscrizione che dovrebbe avvenire in via automatica, salvo integrazioni documentali, essendo MDC Lazio già iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Lazio, di cui alla L.R. n. 22/1999 (Regione Lazio prot. n. 54522 del 08/05/2009 - Determinazione n. D114 del 05/05/20109).

Il Presidente da lettura del nuovo Statuto all'Assemblea, modificato anche con riferimento alla preesistente numerazione e suddivisione in articoli per esigenze stilistiche e di forma, e chiede di approvare le seguenti modifiche:

- **ARTICOLO 1**

L'articolo 1 è rubricato "Denominazione - Durata - Sede" viene sostituito come segue:

"L'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO A.P.S. (acronimo: M.D.C. Lazio APS) è una associazione di promozione sociale, che agisce ed opera in base ai dettami del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Federico Verdinois n. 6 - 00159 ed ha durata illimitata nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

MDC Lazio costituisce una base associativa del Movimento Difesa del Cittadino nazionale, con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. È organo regionale costituito e sostenuto dalle sedi territoriali e dagli sportelli ubicati nel territorio della regione Lazio rispetto ai quali si assume l'onere e la responsabilità di rappresentarli dinanzi alle Istituzioni pubbliche e private, nella qualità anche di Coordinamento regionale".

• ARTICOLO 3

L'articolo 3 è rubricato "Attività di interesse generale" viene sostituito come segue:

"L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- e) formazione universitaria e post-universitaria;*
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;*
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*

• ARTICOLO 4

L'articolo 4 è rubricato "Attività diverse" viene sostituito come segue:

"L'Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca;*

- b) partecipa a consultazioni pubbliche ed elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione, contributi e collane editoriali, attiva siti internet, social network, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici, televisivi;
- d) promuove ADR e/o azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle diverse Autorità Nazionali di Regolamentazione ai sensi della vigente legislazione e dell'art. 139 del Codice del Consumo. In particolare, tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari, penali sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive anche ai sensi dell'art. 140 bis del Codice del Consumo e del D.lgs n. 150/09. Tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte anche penalmente illecite mediante esposti, denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all'art. 2;
- e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modifiche;
- g) partecipa o stipula convenzioni per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;
- h) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) promuove la formazione di proprie strutture territoriali nonché dei cittadini".

• ARTICOLI 5 - 6 - 7 - 8

Gli articoli 5-6-7-8 rubricati "I Soci" vengono sostituiti come segue:

"Articolo 5"

Ammissione del Socio - Categorie di Soci - Quota associativa

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda d'iscrizione è insindacabile.

La richiesta di adesione all'associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione al M.D.C. Lazio può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:

- a) attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
- b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
- c) versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
- d) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività di M.D.C. Lazio come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;
- e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;
- diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti da M.D.C. Lazio.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione;
- e) a seguito di scioglimento dell'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea"

• ARTICOLI 8 - 22

Gli articoli 8-22 rubricati "Organi Sociali" vengono sostituiti come segue:

"Articolo 8.

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d. il Coordinamento regionale, le Sedi provinciali e gli sportelli territoriali;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 10

Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 11

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da tre Vicepresidenti cui sono assegnate le seguenti mansioni di:

1. Vice Presidente vicario
2. Vice Presidente con funzioni di Tesoriere
3. Vice Presidente con funzioni di Segretario

Articolo 14

Il Vice Presidente vicario

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Articolo 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 17

Coordinamento regionale, Sedi provinciali e Sportelli territoriali

L'Associazione è composta dalle sedi provinciali e dagli sportelli territoriali dislocati nella regione Lazio.

Le sedi provinciali sono costituite con atto registrato, attribuzione del codice fiscale ed autonomia amministrativa e contabile, istituite previa autorizzazione della Sede Nazionale del Movimento.

L'Associazione e le sue sedi provinciali possono istituire propri sportelli territoriali, ognuna nell'ambito del proprio territorio di competenza, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli sportelli territoriali costituiscono una ramificazione della sede regionale o provinciale che li ha istituiti. Sono privi di autonomia amministrativa e contabile.

Tutte le sedi e gli sportelli territoriali fanno parte del Coordinamento regionale, organo di raccordo tra le varie province e comuni, per una più capillare diffusione delle attività proprie del Movimento nei territori di loro spettanza.

Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da tutti i responsabili di sede o sportello. È convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno e, comunque ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza o la necessità o in caso di richiesta da parte di almeno la metà dei responsabili di sede o sportello.

Il Coordinamento è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- Relazione annuale sullo stato delle sedi e degli sportelli
- Inoltro della domanda per il mantenimento dei requisiti al C.R.C.U. Lazio entro il 31 dicembre di ogni anno
- Gestire i rapporti con la Regione Lazio (CRCU Lazio)
- Partecipare alle attività progettuali dell'Associazione poste in essere mediante contributi a fondo perduto o su base volontaria
- Implementare le attività volontarie dell'Associazione e garantire un'attenta tutela dei soci tesserati

Il Coordinamento regionale è disciplinato da un Regolamento interno, sottoscritto da tutti i rappresentanti.

Articolo 18

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;*
- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*
- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;*
- *attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.*

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- *decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;*
- *parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 7"*

• ARTICOLI 21 - 24

Gli articoli 21 - 24, dedicati al patrimonio, bilancio - bilancio sociale, scioglimento e norma finale vengono sostituiti come segue:

**Articolo 21*

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) *quote associative e contributi di simpatizzanti;*
- b) *contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;*
- c) *donazioni e lasciti testamentari;*
- d) *entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;*
- e) *proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;*

- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 22

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 24

Norma di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore".

Al termine di ampia discussione sulle modifiche statutarie, il Presidente in carica chiede all'Assemblea di voler approvare il nuovo Statuto, che si allega al presente Verbale.

L'Assemblea approva all'unanimità.

2. NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO

Con riferimento al secondo punto all'odg, considerato il numero legale minimo previsto dal CTS per i membri del Consiglio Direttivo, si propongono le seguenti candidature:

- 1) Noemi Prisco
- 2) Giorgia Villani
- 3) Diego Recino
- 4) Emanuela Gamba
- 5) Francesco Fronterotta
- 6) Alessio De Luca
- 7) Andrea Longo

Il presidente in carica chiede all'Assemblea di approvare le candidature proposte e di esprimere il voto ad alzata di mano, come previsto dallo Statuto vigente.

L'Assemblea approva all'unanimità ed elegge il nuovo Consiglio Direttivo, composto da 7 membri come di seguito riportato:

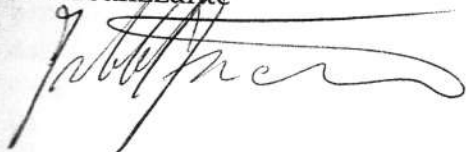
- 1) Noemi Prisco - Presidente in carica
- 2) Giorgia Villani - Vice Presidente in carica
- 3) Diego Recino - Vice Presidente Segretario
- 4) Emanuela Gamba - Consigliere
- 5) Francesco Fronterotta - Vice Presidente Tesoriere
- 6) Alessio De Luca - Consigliere
- 7) Andrea Longo - Consigliere

L'Assemblea dei Soci delega il Presidente Noemi Prisco al deposito del nuovo Statuto e del presente verbale presso l'Agenzia delle Entrate di Via Marcello Boglione con la facoltà di apportare eventuali modifiche o compilazioni rese necessarie al momento della registrazione atti privati.

Non essendoci altri punti da discutere all'odg si dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:30.

Roma, 30/10/2020

Il Verbalizzante



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data

17 NOV. 2020

6150

3

FIRMA SU DELEGA
ESSESSORE PROVINCIALE
DEL DIRETTORE

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO A.P.S.
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 ottobre 2020

(L'ASSOCIAZIONE)

Articolo 1

Denominazione – Durata – Sede

L'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO LAZIO A.P.S. (acronimo: M.D.C. Lazio APS) è una associazione di promozione sociale, che agisce ed opera in base ai dettami del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

L'associazione può utilizzare la denominazione/qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in conformità alla disciplina applicabile e a seguito dell'iscrizione nei rispettivi registri.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Federigo Verdinois n. 6 - 00159 ed ha durata illimitata nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. MDC Lazio costituisce una base associativa del Movimento Difesa del Cittadino nazionale, con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. È organo regionale costituito e sostenuto dalle sedi territoriali e dagli sportelli ubicati nel territorio della regione Lazio rispetto ai quali si assume l'onere e la responsabilità di rappresentarli dinanzi alle Istituzioni pubbliche e private, nella qualità anche di Coordinamento regionale.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

Il Movimento persegue con ogni mezzo legittimo, anche attraverso il ricorso allo strumento giudiziario, esclusivamente le finalità di tutela dei diritti dei cittadini, consumatori e utenti in tutte le materie regolate dal Codice del Consumo e dalla legislazione nazionale e comunitaria, nonché ogni altra conseguente e connessa:

- a) la tutela della salute;
- b) la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
- c) l'adeguata informazione e una corretta pubblicità del consumatore;
- d) l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- e) l'educazione al consumo;
- f) la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- g) la promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- h) l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

In particolare:

- I. la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, anche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio;
- II. la difesa del cittadino consumatore-utente nei rapporti con Aziende private o partecipate da enti pubblici produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi; la difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti, nonché all'economicità dell'offerta ed al rispetto degli standard di qualità stabiliti da leggi o norme secondarie di regolamentazione;
- III. la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e utenti, allorquando agiscano quali risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso alle ADR o allo strumento giudiziario in tutte le ipotesi

delittuose atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni, informazioni e prospettazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;

IV. il corretto rapporto tra cittadini e giustizia;

V. il pluralismo, l'obiettività, la veridicità e la trasparenza dell'informazione e della comunicazione sui media, anche pubblicitaria comunque resa, quando sia finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi anche in attuazione dell'art. 21 della Costituzione;

VI. l'accesso e la fruizione sicura per i cittadini consumatori-utenti di tutte le tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, audio e video esistenti e dei relativi contenuti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie anche con riferimento alle transazioni on line ed a distanza, nonché dei dati personali e della tutela dei minori su internet e nei media;

VII. la tutela della salute delle persone ed il rispetto dei diritti dei malati e delle loro famiglie, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti farmaceutici e comunque di beni e servizi destinati alla salute delle persone;

VIII. la tutela dei diritti dei minori, anziani, disabili e persone economicamente svantaggiate o comunque appartenenti alle fasce deboli della popolazione;

IX. il miglioramento della qualità della vita, la protezione dell'ambiente e delle biodiversità e la tutela della salubrità dello stesso, per garantire la salute dei cittadini da ogni forma di inquinamento ambientale;

X. la tutela e la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali, architettonici e d'interesse artistico, anche attraverso la vigilanza e la denuncia di ogni forma di abuso e deturpamento attuati in violazione di leggi e regolamenti, favorendo una loro migliore fruizione collettiva;

XI. la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;

XII. la promozione e la divulgazione della cultura attraverso attività di progettazione, di studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini e degli utenti;

XIII. il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati previsti dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale.

XIV. la promozione della salute e del benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; la promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; - l'intervento al salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario; l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie; la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori dalle frodi e la difesa e promozione dei prodotti tipici locali come patrimonio biologico e culturale;

XV. la promozione della cultura e la tutela dei diritti civili attraverso attività di ricerca scientifica svolta direttamente o da enti di ricerca con progettazione, studio, ed iniziative attinenti i diritti dei cittadini o attraverso la pubblicazione di supporti editoriali tramite internet, riviste, agenzie di informazione, guide, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione in proprio e/o in collaborazione con soggetti terzi pubblici o privati;

XVI. il rispetto delle diversità di etnia, religione, identità sessuale, promuovendo la concreta realizzazione dei diritti degli immigrati previsti dalle norme nazionali, comunitarie e dalle convenzioni internazionali, per l'integrazione sociale e la costituzione di una società multietnica e multiculturale e la valorizzazione della diversità in genere, con la promozione di una politica di piena realizzazione e pari opportunità nel lavoro, nella vita politica, economica e culturale;

XVII. promuove diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e della Convenzione di Lanzarote garantendo uguali diritti senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori; il Movimento si impegna nei confronti dei minori affinché vengano garantiti uguali diritti senza alcuna discriminazione per ragioni

connesse all'orientamento sessuale e all'identità di genere effettiva o presunta, loro o dei propri genitori, in conformità ai contenuti e linee guida di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/REC 5, nonché ai principi ispiratori della Strategia Nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; XVIII. promuove la lotta contro tutti gli abusi e le prepotenze sia fisiche, psicologiche, sessuali o giuridiche che violano i diritti dei minori; qualsiasi tipo di abuso/prepotenza è considerato dal Movimento inaccettabile perseguendo l'obiettivo fondamentale del benessere del minore; il Movimento si impegna a tutelare i diritti dei minori tutte le volte che intraprende e promuove iniziative per/con essi; il Movimento si impegna ad ascoltare e rispettare i diritti, desideri e sentimenti dei minori e delle loro famiglie affinché tali diritti siano tutelati anche dai partners con cui intraprende iniziative, campagne informative o progetti di intervento.

Articolo 3

Attività di interesse generale

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 4

Attività diverse

L'Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo:



- a) promuove iniziative di studio e ricerca;
- b) partecipa a consultazioni pubbliche ed elabora e propone norme per la tutela dei diritti dei cittadini e stabilisce, a tal fine, rapporti con le istituzioni culturali e scientifiche pubbliche e private;
- c) pubblica organi periodici di informazione, contributi e collane editoriali, attiva siti internet, social network, realizza strumenti multimediali, programmi radiofonici, televisivi;
- d) promuove ADR e/o azioni nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle diverse Autorità Nazionali di Regolamentazione ai sensi della vigente legislazione e dell'art. 139 del Codice del Consumo. In particolare, tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti agendo, resistendo o intervenendo nei giudizi civili, amministrativi, tributari, penali sia a titolo individuale che nell'interesse delle predette categorie; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive anche ai sensi dell'art 140 bis del Codice del Consumo e del D.lgs n. 150/09. Tutela i diritti dei consumatori, dei risparmiatori degli utenti e dei contribuenti lesi da condotte anche penalmente illecite mediante esposti, denunce, querele, richieste di sequestro all'Autorità Giudiziaria, nonché costituendosi parte civile quale soggetto danneggiato o quale associazione rappresentativa degli interessi lesi dal reato, nei processi relativi ai fatti penalmente rilevanti che direttamente o indirettamente ledono o mettono in pericolo i beni giuridici ed i diritti nelle materie elencate all' art. 2;
- e) interviene nei giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- f) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modifiche;
- g) partecipa o stipula convenzioni per assicurare servizi ai soci ed ai consumatori;
- h) assume ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statuari;
- i) promuove la formazione di proprie strutture territoriali nonché dei cittadini.

(I SOCI)

Articolo 5

Ammissione del Socio - Categorie di Soci - Quota associativa

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all'associazione.

Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.

Può aderire all'associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda d'iscrizione è insindacabile.

La richiesta di adesione all'associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Consiglio Direttivo.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.

[Handwritten signatures and initials: "GR", "AL", "CAI", "49"]

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 6

Diritti e doveri

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

L'iscrizione al M.D.C. Lazio può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Socio ha il dovere di:

- a) attivarsi per l'affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
- b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
- c) versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
- d) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività di M.D.C. Lazio come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all'elaborazione delle sue decisioni;
- e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell'associazione.

Agli associati sono riconosciuti i seguenti diritti:

- diritto di elettorato attivo e passivo a tutti gli organi associativi;
- diritto di partecipazione ad ogni attività associativa;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo;
- diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;
- diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Ogni associato gode, sulla base del regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, dei servizi offerti da M.D.C. Lazio.

Articolo 7

Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione;
- e) a seguito di scioglimento dell'Associazione.



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

(ORGANI SOCIALI)

Articolo 8

Organi sociali e cariche elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
- c. il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d. il Coordinamento regionale, le Sedi provinciali e gli sportelli territoriali;
- e. l'Organo di Controllo;
- f. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Articolo 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Articolo 10

Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

All'Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 7.
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 11

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 12

Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Articolo 13

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da tre Vicepresidenti cui sono assegnate le seguenti mansioni di:

1. Vice Presidente vicario
2. Vice Presidente con funzioni di Tesoriere
3. Vice Presidente con funzioni di Segretario

Articolo 14

Il Vice Presidente vicario

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

Articolo 15

Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione relativamente all'esercizio finanziario ed alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Santi i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutori. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 17

Coordinamento regionale, Sedi provinciali e Sportelli territoriali

L'Associazione è composta dalle sedi provinciali e dagli sportelli territoriali dislocati nella regione Lazio.



Le sedi provinciali sono costituite con atto registrato, attribuzione del codice fiscale ed autonomia amministrativa e contabile, istituite previa autorizzazione della Sede Nazionale del Movimento.

L'Associazione e le sue sedi provinciali possono istituire propri sportelli territoriali, ognuna nell'ambito del proprio territorio di competenza, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli sportelli territoriali costituiscono una ramificazione della sede regionale o provinciale che li ha istituiti. Sono privi di autonomia amministrativa e contabile.

Tutte le sedi e gli sportelli territoriali fanno parte del Coordinamento regionale, organo di raccordo tra le varie province e comuni, per una più capillare diffusione delle attività proprie del Movimento nei territori di loro spettanza.

Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da tutti i responsabili di sede o sportello. È convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno e, comunque ogni qualvolta se ne rappresenti l'urgenza o la necessità o in caso di richiesta da parte di almeno la metà dei responsabili di sede o sportello.

Il Coordinamento è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- Relazione annuale sullo stato delle sedi e degli sportelli
- Inoltro della domanda per il mantenimento dei requisiti al C.R.C.U. Lazio entro il 31 dicembre di ogni anno
- Gestire i rapporti con la Regione Lazio (CRCU Lazio)
- Partecipare alle attività progettuali dell'Associazione poste in essere mediante contributi a fondo perduto o su base volontaria
- Implementare le attività volontarie dell'Associazione e garantire un'attenta tutela dei soci tesserati

Il Coordinamento regionale è disciplinato da un Regolamento interno, sottoscritto da tutti i rappresentanti.

Articolo 18

Organo di Controllo

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 3 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19

Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È firmato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 20

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.



I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 7.

Articolo 21

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 22

Bilancio Sociale ed informativa sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo, e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 24

Norma di rinvio

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituiti e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Roma, 30/10/2020

FIRMA

